

DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 2022
207/2022/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RETE INTERNA DI UTENZA FCA MELFI S.P.A. SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELFI (PZ) E IDENTIFICATA, FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017, NEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA CON IL CODICE DISTRIBUTORE 733

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1203^a riunione del 10 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A), e il relativo Allegato A recante "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
- la lettera del 22 dicembre 2009, prot. Autorità 75572 del 28 dicembre 2009, trasmessa dalla Società Fiat Group Purchasing S.r.l. (di seguito: FGP) all'Autorità, in qualità di soggetto mandatario della Società SATA S.p.A. (di seguito: SATA), gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ) (di seguito: lettera del 22 dicembre 2009);
- la comunicazione del 4 marzo 2010, prot. Autorità 10003 del 4 marzo 2010, trasmessa da FGP all'Autorità, in qualità di soggetto mandatario di SATA, recante integrazioni alla dichiarazione trasmessa con la lettera del 22 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione del 4 marzo 2010);

- la comunicazione del 28 aprile 2010, prot. Autorità 16967 del 29 aprile 2010, trasmessa da FGP all’Autorità, in qualità di soggetto mandatario di SATA, recante aggiornamenti alle integrazioni trasmesse con la comunicazione del 4 marzo 2010 (di seguito: comunicazione del 28 aprile 2010);
- la lettera del 25 novembre 2016, prot. Autorità 35045 e 35056 del 28 novembre 2016, trasmessa da Fiat Chrysler Automobiles Melfi S.p.A. (di seguito anche: FCA Melfi), ex SATA, all’Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 25 novembre 2016);
- la lettera del 22 dicembre 2016, prot. Autorità 38874 del 28 dicembre 2016, con la trasmessa dalla Società Fiat Chrysler Automobiles Group Purchasing S.r.l. (di seguito: FCAGP) all’Autorità, recante la comunicazione della volontà di trasformare, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, la Rete Interna di Utenza gestita da FCA Melfi in Sistema Efficiente di Utenza (di seguito: SEU) (di seguito: lettera del 22 dicembre 2016);
- la lettera del 5 dicembre 2017, prot. Autorità 39723 del 5 dicembre 2017, trasmessa da FCA Melfi all’Autorità, recante la dichiarazione secondo cui la Rete Interna di Utenza gestita dalla medesima FCA Melfi risponde alla definizione di Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo D (di seguito: SESEU-D) e, conseguentemente, la richiesta di cancellazione della medesima Rete Interna di Utenza del Registro delle Reti Interne di Utenza (di seguito: lettera del 5 dicembre 2017);
- la lettera del 24 luglio 2018, prot. Autorità 22123 del 24 luglio 2018, trasmessa da FCAGP all’Autorità, recante l’aggiornamento della comunicazione, trasmessa con la lettera del 5 dicembre 2017, di rinuncia, a decorrere dal 1 gennaio 2018, alla classificazione come Rete Interna di Utenza per la configurazione elettrica gestita da FCA Melfi (di seguito: lettera del 24 luglio 2018);
- la lettera del 23 luglio 2019, prot. Autorità 20161 del 30 luglio 2019, trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) a FCA Melfi e, per conoscenza, all’Autorità, recante la comunicazione di avvio dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza identificata con il codice distributore 733 (di seguito: lettera del 23 luglio 2019);
- la lettera del 2 dicembre 2019, prot. Autorità 32086 del 2 dicembre 2019, trasmessa dal GSE a FCA Melfi e, per conoscenza, all’Autorità, recante la richiesta di informazioni relativa alla Rete Interna di Utenza identificata con il codice distributore 733 (di seguito: lettera del 2 dicembre 2019);
- la lettera del 2 marzo 2020, prot. Autorità 7642 del 2 marzo 2020, trasmessa da Fiat Chrysler Automobiles Italy S.p.A. (di seguito: FCA Italy), ex FCA Melfi, al GSE e all’Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 568/2017/A (di seguito: lettera del 2 marzo 2020);
- la lettera del 26 agosto 2021, prot. Autorità 32781 del 26 agosto 2021, trasmessa da FCA Italy al GSE e all’Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 568/2017/A (di seguito: lettera del 26 agosto 2021);

- la lettera del 1 aprile 2022, prot. Autorità 14447 del 1 aprile 2022, trasmessa dal GSE all’Autorità, recante l’esito dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utente gestita da FCA Italy (di seguito: lettera del 1 aprile 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33 della legge 99/09 definisce le condizioni per l’identificazione delle Reti Interne di Utente (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - connette unità di consumo industriali ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti nel territorio di non più di tre Comuni adiacenti ovvero di non più di tre Province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o delle unità di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- il medesimo articolo 33 della legge 99/09 ha, tra l’altro, dato mandato all’Autorità di individuare l’elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (trasporto, dispacciamento, misura, etc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
- l’articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che l’Autorità “*individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utente, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti*”;
- l’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 ha recepito nell’ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che “*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utente così come definite dall’articolo 33*”

della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009";

- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dalle disposizioni normative precedentemente descritte individuando le reti private – attualmente definite “reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili” – rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete elettrica sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ) e gestita inizialmente da SATA;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti con obbligo di connessione di terzi e SDC);
 - ii. rientrino tra le reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
 - iii. rientrino tra i SDC le reti elettriche con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili che distribuiscano energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi previsti dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscano clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in oggetto siano integrati oppure dal fatto che distribuiscano energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri SDC;
 - v. essendo i SDC vere e proprie reti di distribuzione, i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete elettrica del SDC, nonché delle particelle catastali su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente

tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;

- vii. i gestori di SDC che avessero voluto ottenere l'inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel novero delle RIU fossero tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale delle medesime reti elettriche (articolo 5 del TISDC) e per identificare le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC si sarebbe potuto ricomprendere nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU avrebbero dovuto trasmettere, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici delle reti elettriche da essi gestite;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già trasmessa all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale delle RIU, così da disporre di informazioni omogenee e congrue per potere effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da trasmettere;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel medesimo Registro la rete elettrica sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ), gestita da FCA Melfi e identificata con il codice distributore 733;
- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- l'Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l'altro, di avvalersi del GSE per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione dell'ambito territoriale delle RIU;
- l'Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utente (RIU)".

CONSIDERATO CHE:

- FGP, con la lettera del 22 dicembre 2009, in qualità di soggetto mandatario di SATA (gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Melfi - PZ), ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la medesima rete elettrica soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e, pertanto, ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle RIU;

- FGP, successivamente, con le comunicazioni del 4 marzo 2010 e del 28 aprile 2010, ha integrato quanto dichiarato con la lettera del 22 dicembre 2009 in relazione alla rete elettrica sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ);
- FCA Melfi, con la lettera del 25 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, ha trasmesso l'aggiornamento degli elementi caratteristici della RIU, evidenziando, in particolare, che:
 - *“Il perimetro della RIU è individuato dalla presenza della recinzione dello Stabilimento, già esistente alla data del 15 agosto 2009, e che racchiude tutte le particelle catastali sulle quali opera il Gestore della RIU utilizzate nella dichiarazione resa per la richiesta di inserimento nell'elenco delle RIU”;*
 - *“L'ambito territoriale della RIU presente alla data del 15 agosto 2009 è rimasto invariato alla data di presentazione della presente dichiarazione”;*
 - *“la scrivente Società, in qualità di Gestore di Rete, è intenzionata a razionalizzare la rete elettrica inserita nell'elenco delle RIU; l'intenzione infatti è di procedere a semplificare l'attuale RIU costituita da 3 UC [unità di consumo, NdR] ed 1 UP [unità di produzione, NdR] in modo da passare ad un assetto di Sistema Efficiente di Utenza (SEU/SESEU)”;*
- FCAGP e FCA Melfi, con le lettere del 22 dicembre 2016, del 5 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018, hanno comunicato che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la configurazione elettrica gestita dalla FCA Melfi non detiene più le caratteristiche per essere annoverata fra le RIU, ma possiede le caratteristiche per essere classificata come SESEU-D, e pertanto hanno richiesto la cancellazione della predetta configurazione dal Registro delle RIU, fornendo le relative informazioni e integrazioni informative;
- l'Autorità, con la deliberazione 426/2018/R/eel, ha, tra l'altro, aggiornato il Registro delle RIU, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e per effetto della modifica della configurazione elettrica gestita dalla medesima FCA Melfi, la RIU gestita da FCA Melfi e identificata con il codice distributore 733 sia esclusa dal Registro delle RIU;
- il GSE, con la lettera del 23 luglio 2019, ha comunicato a FCA Melfi l'avvio dell'attività istruttoria volta a definire l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 733, precisando che la medesima istruttoria sarebbe stata condotta sulla base delle informazioni e della documentazione già in possesso dell'Autorità e delle eventuali informazioni e dell'eventuale documentazione acquisite direttamente dal medesimo GSE;
- il GSE, con la lettera del 2 dicembre 2019, ha trasmesso a FCA Melfi una richiesta di informazioni finalizzata a chiarire alcuni aspetti della RIU identificata con il codice distributore 733;
- FCA Italy, con le lettere del 2 marzo 2020 e del 26 agosto 2021, ha evidenziato, tra l'altro, che:
 - FCA Melfi, con effetto a decorrere dalla data del 31 dicembre 2019, è stata fusa per incorporazione in FCA Italy;

- *“l’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza è individuato dalla presenza di muri di cinta e recinzioni dell’intero comprensorio industriale sito nel Comune di Melfi (PZ), secondo quanto stabilito dal comma 5.2 del TISDC”;*
- *con riferimento alle richieste del GSE in relazione a eventuali connessioni e/o dismissioni di unità di consumo avvenute dopo il 15 agosto 2009, “in data 22 dicembre 2009, la Società ha trasmesso un primo elenco di Unità di Consumo sulla base dei criteri all’epoca vigenti.*

A seguito della richiesta di informazioni di ARERA del 23 aprile 2010 e dei chiarimenti ottenuti dalla stessa Amministrazione in merito alla corretta individuazione delle Unità di Consumo, la Società con comunicazione del 28 aprile 2010 ha aggiornato e integrato l’elenco delle Unità di Consumo trasmesso nella precedente comunicazione del 22 dicembre 2009.

Con l’entrata in vigore del TISDC, ARERA ha ulteriormente precisato la definizione di unità di consumo e, conseguentemente, con la successiva deliberazione n. 442/2016 del 28 luglio 2016, ha chiesto ai gestori delle RIU ulteriori chiarimenti in merito alle Unità di Consumo presenti nelle rispettive RIU.

Con la comunicazione del 25 novembre 2016, FCA Italy ha fornito tutte le informazioni richieste con la suddetta deliberazione ed in particolare l’elenco delle Unità di Consumo alla data del 25 novembre 2016, aggiornando quello fornito con la precedente comunicazione del 28 aprile 2010.

Quindi, in tali comunicazioni, le Unità di Consumo sono state correttamente individuate secondo i criteri all’epoca vigenti.”;

- *a seguito della connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi di due unità di consumo non intestate al gestore della RIU, “l’area interessata dalla RIU si è ridotta, come si può constatare dal raffronto fra le planimetrie relative allo stato di fatto risalente al 15/08/2009 [...] e al 31/12/2017 [...]”, poiché la relativa particella catastale è fuoriuscita dalla RIU e, pertanto, “Come richiesto dal GSE, si precisa che, a seguito della suddetta modifica, per delimitare la RIU è stata realizzata, al confine con la particella catastale [...], una nuova recinzione, così come individuata nella planimetria allegata”;*
- *il GSE, con la lettera del 1 aprile 2022, ha comunicato agli Uffici dell’Autorità l’esito degli approfondimenti condotti, dai quali emerge che:*
 - *l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 733 possa essere individuato sulla base del criterio previsto dall’articolo 5, comma 5.2, del TISDC;*
 - *“Dall’analisi congiunta di elenchi, planimetrie e visure catastali storiche, [...] dal 2009 al 2017 sono intercorse molteplici variazioni di natura catastale”;*
 - *“Gli elaborati planimetrici inviati in data 02/03/2020 e in data 26/08/2021 evidenziano, inoltre, che il perimetro della RIU ha subito una riduzione nel periodo dal 15/08/2009 al 31/12/2017 (giorno antecedente il passaggio a SSPC) a seguito della disconnessione dalla RIU, ad aprile 2015, delle utenze insistenti sulla particella catastale [...] che sono poi state collegate alla rete pubblica tramite un punto di connessione dedicato. A seguito di tale disconnessione è*

stata anche modificata la recinzione di stabilimento, escludendo l'area interessata dalle suddette utenze.”;

- l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 733 risulta costituito dalle particelle catastali riportate negli elenchi trasmessi dal medesimo GSE;
- l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 733 sia graficamente rappresentato dal perimetro evidenziato negli elaborati planimetrici trasmessi dal medesimo GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU FCA Melfi S.p.A. sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ), gestita dalla Società FCA Italy e identificata, fino alla data del 31 dicembre 2017, nel Registro delle RIU con il codice distributore 733, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, confermando quanto dichiarato dalla medesima Società FCA Italy, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 22 dicembre 2009 come integrata con le comunicazioni del 4 marzo 2010 e del 28 aprile 2010 e con le lettere del 25 novembre 2016, del 2 marzo 2020 e del 26 agosto 2021; al riguardo, si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento si differenziano anche per i numeri identificativi di una o più particelle catastali o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società FCA Italy e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Melfi (PZ)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU FCA Melfi S.p.A. sita nel territorio del Comune di Melfi (PZ), gestita dalla Società FCA Italy e identificata, fino alla data del 31 dicembre 2017, nel Registro delle RIU con il codice distributore 733, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società FCA Italy S.p.A. e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Melfi (PZ);

3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini